

Regolamento Ente di Stato dei Giochi

Disciplina per l'esercizio in forma temporanea di raccolta di giocate organizzate da operatori esteri

Art. 1

In applicazione all'articolo 7 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169, vista la Legge 25 luglio 2000 n. 67, il presente regolamento disciplina l'esercizio in forma temporanea di raccolta di giocate organizzate da operatori esteri.

Art. 2

Possono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169 le persone fisiche o giuridiche che:

- siano titolari di licenza di bar, rivendita tabacchi od edicola rilasciata dall'Ufficio Industria Artigianato e Commercio della Repubblica di San Marino;
- rispondono ai requisiti previsti dall'art. 4.4 della Legge 67/2000.

Art. 3

Il richiedente deve presentare all'Ente di Stato dei Giochi apposita domanda di autorizzazione per ogni singolo operatore di gioco estero.

La domanda deve contenere:

- 1) dati anagrafici del richiedente;
- 2) dati dell'esercizio;
- 3) indirizzo e-mail per le comunicazioni;
- 4) dati del soggetto estero organizzatore del gioco;
- 5) espressa dichiarazione di impegno da parte dello stesso richiedente di versare all'Ufficio Tributario le relative imposte e all'Ente di Stato dei Giochi i relativi oneri di controllo;
- 6) copia integrale del contratto per l'esercizio del gioco da sottoscrivere con soggetto giuridico estero.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della licenza di esercizio comprovante l'abilitazione a svolgere attività di bar, rivendita tabacchi od edicola;
- b) certificato penale del titolare dell'esercizio o certificato di vigenza per le persone giuridiche;
- c) copia dell'autorizzazione ottenuta dall'organizzatore del gioco presso lo Stato dove lo stesso è stabilito, rilasciata da enti od autorità riconosciute dall'Ente di Stato dei Giochi contenente il numero di concessione e la validità della stessa;
- d) elenco completo dei giochi esercitati.

Art. 4

La validità dell'autorizzazione è subordinata alla presentazione di copia del contratto sottoscritto con il concessionario estero e al versamento dei tributi e degli oneri di vigilanza previsti.

L'autorizzazione ha validità annuale e può essere sospesa o revocata qualora vengano meno i presupposti per il rilascio della stessa.

Art. 5

Non è ammessa in alcun modo la raccolta di scommesse attraverso i terminali.

L'utilizzo dei terminali per la raccolta delle giocate è riservato al richiedente l'autorizzazione o suoi incaricati.

Art. 6

L'esercizio di attività non autorizzate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67.

Qualora il gestore dell'esercizio impedisse il regolare svolgimento dei controlli predisposti dall'Ente di Stato dei Giochi sarà sottoposto alle sanzioni previste dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.



AFFESSO W DATA 02/03/2015
AI SESSI DELLA LEGGE
QUALIFICATA P. 2/2010.

